



Sezione di Roma
dal 1873

REGOLAMENTO DEL GRUPPO CICLO CAI

“Wladimiro Bombacci”

approvato dal CD Ciclo CAI in data 24/01/2024

approvato dal Consiglio Direttivo Sezionale in data 15/2/2024

Titolo I - DENOMINAZIONE E FINALITA'

Art. 1

In seno alla Sezione di Roma del Club Alpino Italiano, a norma dell'art. 48 dello Statuto Sezionale, è costituito il Gruppo “Ciclo CAI Wladimiro Bombacci”.

Art. 2

Il Gruppo Ciclo CAI ha lo scopo di promuovere, nell'ambito della Sezione, la diffusione e la pratica del Cicloescursionismo in MTB nel rispetto delle finalità generali perseguiti dal Club Alpino Italiano. La didattica è demandata alla Scuola Sezionale di Escursionismo se presente, che lavora in armonia e collabora col gruppo Ciclo CAI. In assenza di una scuola sezionale di Escursionismo, dovrà essere nominato un titolato o in subordine un sezonale che avrà l'incarico di coordinare la didattica sezionale per Ciclo CAI seguendo le norme del relativo OTCO. Tale figura avrà autonomia tecnico-organizzativa e sarà suo compito verificare lo stato del materiale tecnico presente nel magazzino.

Art. 3

Il Gruppo Ciclo CAI non ha patrimonio proprio. I suoi beni sono di proprietà della Sezione e sono soggetti al controllo dei Revisori dei Conti. Le spese per le attività e per il materiale sono sostenute dal Gruppo utilizzando un fondo costituito dai contributi dei soci, della Sezione e di altri enti o persone. L'amministrazione viene regolata dalle norme contabili stabilite dal Consiglio Direttivo della Sezione.

Art.4

Il Gruppo Ciclo CAI ha autonomia tecnico-organizzativa nei confronti della Sezione. Può avvalersi della collaborazione di tutte le altre strutture sezionali ed a sua volta si impegna a collaborare con le stesse.

Titolo II - I SOCI

Art.5

Possono essere soci del Gruppo tutti gli iscritti al Club Alpino Italiano in regola con il pagamento della quota annuale. La richiesta di adesione deve essere presentata per iscritto (anche email) al Consiglio Direttivo del Gruppo. Per i minorenni la domanda dovrà essere controfirmata da chi esercita la potestà.

I soci sono tenuti al versamento di una quota annuale come iscrizione al Gruppo, il cui ammontare è stabilito annualmente dall'Assemblea.

L'iscrizione al gruppo ha validità nell'anno solare e termina il 31 dicembre.

I soci iscritti ad altra sezione non hanno diritto di voto né possono ricoprire cariche

- L'Assemblea dei soci si riunisce in via ordinaria ogni 6 mesi per:
- stabilire le quote annuali ed approvare i bilanci preventivi e consuntivi del gruppo;
- eleggere (ogni 3 anni) il direttivo del gruppo;
- deliberare su ogni altra questione che venga inserita nell'ordine del giorno dal consiglio direttivo o su proposta di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto;
- deliberare lo scioglimento del gruppo, in questo caso con la maggioranza qualificata di almeno 2/3 dei componenti della assemblea.

Su richiesta di almeno un terzo dei soci può riunirsi in via straordinaria.

Le assemblee dei soci del gruppo devono essere convocate dal presidente con almeno 15gg di anticipo.

Titolo III – IL PRESIDENTE E IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.6

Può essere eletto presidente del gruppo un socio del gruppo iscritto da almeno 2 anni al CAI (24 mesi continuativi) e iscritto al momento della candidatura al CAI di Roma.

Il Presidente dovrà essere preferibilmente un titolato o in subordine un sezionale. Titolo o qualifica pariteticamente sono vincolanti nell'elezione rispetto ad un socio.

La carica del presidente dura 3 anni e termina insieme col direttivo sezionale. Un presidente non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.

Il presidente ha il compito di:

- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo e di stilarne l'ordine del giorno;
- gestire, con l'aiuto dei consiglieri, l'ordinaria amministrazione, avvalendosi eventualmente di un tesoriere/contabile e di un magazziniere che operano su sue direttive e sotto la sua responsabilità. Tali figure sono nominate dal presidente e sono scelte tra i soci del gruppo, anche al di fuori del direttivo;
- essere portavoce presso il direttivo della Sezione delle questioni riguardanti il Gruppo.
- informare al termine di ogni anno i soci e il direttivo sezionale sulle attività svolte e sulla contabilità del gruppo;

Il presidente è inoltre responsabile (su delega del Presidente Sezionale che ne è il responsabile legale e proprietario) dei contenuti del sito web www.cairoma.net riguardanti il gruppo Ciclo CAI.

Il presidente è eletto dall'Assemblea dei soci del gruppo ogni tre anni e decade insieme col direttivo sezionale. La sua nomina è ratificata dal CD sezionale.

Art.7

Il Consiglio Direttivo del Gruppo Ciclo CAI è composto dal presidente e da 3 a 6 consiglieri eletti tra i soci del gruppo dall'Assemblea dei soci del gruppo ogni tre anni e decade insieme col direttivo sezionale.

Il Consiglio Direttivo del gruppo Ciclo CAI si riunisce di norma ogni 6 mesi, convocato con almeno 8 gg. di anticipo dal presidente o più spesso se richiesto da almeno 3 consiglieri o dal presidente stesso. Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità il voto del presidente o di chi presiede vale doppio.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima seduta eleggerà il vicepresidente e il segretario. Quest'ultimo può essere anche esterno al direttivo e, in questo caso, non ha diritto di voto.

Art.8

Compiti del Consiglio Direttivo

- 1) Realizzare e promuovere il calendario delle attività, che dovrà essere inviato al Consiglio Direttivo della Sezione per la sua approvazione;
- 2) Nel caso non sia attiva la Scuola di Escursionismo Sezionale, nominare un titolato o in subordine un sezionale che avrà l'incarico di coordinare la didattica sezonale per cicloescursionismo seguendo le norme del relativo OTCO. Tale figura avrà autonomia tecnico-organizzativa e sarà suo compito verificare lo stato del materiale tecnico presente nel magazzino, programmare di norma un corso di cicloescursionismo ogni anno, verificando vi sia il nullaosta da parte dell'OTTO competente; Tale figura può essere anche quella del Presidente del gruppo se è un titolato.
- 3) Rendere esecutive le delibere approvate dall'Assemblea;
- 4) Curare la contabilità del Gruppo, con facoltà di deliberare l'acquisto di materiale utile e necessario per lo svolgimento delle attività;
- 5) Autorizzare rimborsi parziali o totali ai soci che vorranno partecipare ai corsi di formazione o aggiornamento per sezionali e titolati CAI.
- 6) Predisporre la contabilità e le relazioni da sottoporre all'Assemblea e al Consiglio Direttivo della Sezione;
- 7) Promuovere altre attività, anche culturali, non normate dal CAI e rivolte ai soci, quali ad esempio corsi, lezioni o conferenze su singole materie;
- 8) Tenere aggiornato l'elenco di tutti gli accompagnatori/istruttori operanti nel gruppo (titolati, sezionali, direttori), annotando per ognuno di essi qualifiche o titoli ottenuti e l'attività svolta annualmente;
- 9) Individuare soci in possesso di attitudini e capacità che possano essere avviati dopo iter formativo e tirocinio a svolgere attività come Direttore;
- 10) Esercitare ogni altra facoltà organizzativa e amministrativa del gruppo.

Art.9

Elezioni del Consiglio Direttivo

L'assemblea dei soci del gruppo fissa la data e il luogo delle elezioni. Il consiglio direttivo del gruppo si insedia insieme al Direttivo Sezionale il quale dovrà ricevere dal gruppo il verbale relativo alle votazioni entro e non oltre 2 mesi dalla data di insediamento. Nomina il comitato elettorale, composto da almeno 2 soci, che si dovrà occupare di raccogliere le candidature, verificarne la validità e preparare una lista unica di candidati. Il Comitato elettorale si occuperà inoltre delle operazioni di voto e di scrutinio, proclamando i vincitori mediante verbale.

Sono eleggibili tutti i soci del CAI di Roma iscritti al Gruppo Ciclo CAI.

Il socio ha diritto di indicare (trai soci candidati e con scheda a voto segreto) un massimo di 7 preferenze (se il presidente è eletto dal consiglio direttivo) oppure 6 candidati consiglieri e 1 presidente se il presidente è eletto dalla assemblea.

A parità di voti verrà data precedenza a chi è in possesso di maggiore anzianità (continuativa) di iscrizione al CAI di Roma.

La nomina del Consiglio Direttivo del Gruppo Ciclo CAI deve essere ratificata dal Consiglio Direttivo Sezionale.

TITOLO IV DIRETTORI DI CICLOESCURSIONISMO

Art. 10

I DdC sono soci maggiorenni della Sezione di Roma del CAI (con almeno 24 mesi di anzianità) che si distinguono per:

- a. disponibilità a operare come volontari in favore del cicloescursionismo sezionale;
- b. competenza tecnica nella pratica e nella teoria del cicloescursionismo;
- c. attitudine alla gestione di gruppi, senso di responsabilità, capacità relazionali e comunicative, abilità organizzativa;
- d. conoscenze culturali, storiche, naturalistiche e geografiche necessarie per promuovere i valori fondanti del Club Alpino Italiano;

Art.11

Iter formativo e tirocinio

L'Aspirante Direttore di Cicloescursionismo svolgerà un periodo di formazione e tirocinio della durata minima di un anno. Tale iter sarà stabilito dal direttivo del gruppo su indicazione della Scuola Sezionale di Escursionismo o del titolato responsabile della didattica.

Il DdC viene nominato dal Presidente della sezione su proposta del Presidente del Gruppo.

Art 12.

Mantenimento dell'Iscrizione nell'Albo Direttori

Per mantenere l'Incarico e la relativa iscrizione nell'Albo Accompagnatori il DdC deve:

- a. essere in regola con l'iscrizione alla Sezione di Roma del CAI;
- b. essere in regola con l'iscrizione al gruppo Ciclo CAI;
- c. effettuare almeno tre escursioni sociali ogni anno solare;
- d. partecipare almeno una volta ogni 3 anni a uno degli aggiornamenti realizzati dal Gruppo Ciclo CAI;
- e. osservare il presente regolamento e mantenere un atteggiamento collaborativo con la Sezione e con i soci.

Art 13

Decadenza

Decade immediatamente e viene cancellato dall'Albo, a seguito di delibera del CD su segnalazione del Direttivo del Gruppo, il DdC che non ottempera ai punti A, B, C e D dell'art 12.

Art 14

Il DdC può autosospendere le proprie funzioni per motivi personali per il periodo di un anno, presentando apposita domanda al Direttivo del Gruppo e al CD Sezionale. Tale periodo è prorogabile per particolari esigenze fino a una durata totale di non più di 2 anni dopo i quali, se non riprende l'attività di accompagnamento, a seguito di delibera del CD perde l'incarico di Direttore e viene cancellato dall'Albo. In caso di successiva richiesta di reintegro, il Direttivo del Gruppo valuterà quale percorso formativo e di aggiornamento costui dovrà eventualmente seguire prima di inoltrare apposita domanda di reintegro al CD sezionale. Il DdC può ritirarsi dall'accompagnamento attivo; se ha svolto onorevolmente per almeno dieci anni attività di accompagnatore per la Sezione, acquisisce la qualifica di ~~DdE~~ DdC Emerito. Il suo nome viene inserito in un apposito Elenco

TITOLO V SANZIONI

Art 15

L'inosservanza delle norme qui indicate comporta le seguenti sanzioni in ordine di gravità:

- a) richiamo verbale (o per via telematica ma con carattere ufficioso) da parte del presidente;
- b) richiamo scritto ufficiale da parte del presidente del Gruppo Ciclo CAI;
- c) richiamo scritto del presidente della Sezione;
- d) sospensione dalle attività sociali per tre, sei o dodici mesi, deliberata dal CD sezionale anche su proposta del presidente del Gruppo xxx;
- e) radiazione dal corpo accompagnatori della Sezione, decisa dal CD sezionale anche su proposta del direttivo del Gruppo xxx.

Art.16

Il Gruppo può essere commissariato per gravi motivi da parte del CD sezonale.

Art. 17

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento allo statuto ed ai

regolamenti sovra ordinati.